

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI MONFALCONE

ORDINANZA N° 46 /2003

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo di Monfalcone;

- VISTA:** La Legge 14 Luglio 1965, nr. 963 relativa alla disciplina della Pesca Marittima ed il regolamento della predetta legge, approvato con D.P.R. n° 1639 in data 02.10.1968, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO:** Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in data 18.03.2002, contenente disposizioni volte a disciplinare la pesca dei piccoli pelagici nel mar Adriatico;
- VISTO:** il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in data 24 giugno 2002, recante modifiche al Decreto Ministeriale di cui al punto precedente;
- VISTI:** gli artt. 17,30, 68 e 81 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n° 327, e successive modifiche;
- VISTO:** l'art. 59 del Regolamento per la Navigazione Marittima, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n° 328, e successive modifiche;
- VISTO:** il Dispaccio prot. n° 32201 in data 28 dicembre 2001 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
- VISTO:** il dp. prot. n° 200313915 in data 23 settembre 2003 del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali;
- VISTO:** il verbale di riunione in data 09.07.2003 della Commissione Consultiva Locale per la pesca marittima del Compartimento Marittimo di Monfalcone, con cui è stato espresso parere favorevole ad uniformare al Compartimento Marittimo di Trieste la normativa che disciplina la pesca dei piccoli pelagici con l'impiego di reti da circuizione e l'uso di fonti luminose;

ORDINA

Art.1

La pesca con l'impiego di reti da circuizione, anche mediante l'uso di fonti luminose, è consentita, limitatamente alla cattura di piccoli pelagici, nelle acque del Compartimento Marittimo di Monfalcone ad una distanza dalla costa superiore ai 300 nel periodo invernale (da ottobre ad aprile) e ad una distanza dalla costa superiore ai 500 metri nel periodo estivo (da maggio a settembre).

L'uso di fonti luminose per l'impiego di reti da circuizione è vietata nelle aree portuali e corrispondenti canali d'accesso, nonché nelle altre zone interdette da Ordinanze dell'Autorità Marittima competente e dalla normativa vigente ai fini della sicurezza della navigazione.

Art. 2

La pesca di cui all'articolo 1 è consentita tutti i giorni dell'anno dalle ore 20.00 della domenica alle ore 20.00 del sabato.

Il limite massimo mensile di quantitativo pescato non deve superare i 300 (trecento) quintali.

Non potrà procedersi al recupero di giornate di pesca non effettuate per avverse condimeteo.

Art. 3

L'uso di fonti luminose per la pesca a mezzo fiocina è vietata durante tutto l'anno.

Art. 4

E' abrogata l'Ordinanza n. 07/98 del 19.03.1998 ed ogni altra norma precedentemente emanata in materia in contrasto con le presenti disposizioni.

Art. 5

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della legge 14 luglio 1965 n° 963 come modificata dalla legge 25 agosto 1988 n° 381 e successive modifiche ed integrazioni, salvo che il fatto non costituisca reato, nonché dall'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Art. 6

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Monfalcone, lì 09 ottobre 2003.

***IL COMANDANTE
C.F.(CP) Goffredo BON***